

Consulta delle Scienze politiche e sociali (Area CUN 14)

La flessibilità: un'occasione da non sprecare

Questo documento nasce dal dibattito e dalle valutazioni della Consulta delle Associazioni scientifiche e delle rappresentanze dipartimentali di area 14 – Scienze politiche e sociali, sulla proposta di modifica del DM270. L'intento è quello di porre, con il concorso delle altre Aree, l'esigenza di una più ampia condivisione delle misure proposte, alla luce di una maggiore esplicitazione degli obiettivi più generali cui sono orientate, specie considerando le prevedibili conseguenze connesse alla loro attuazione che, nell'attuale quadro, rischiano di inficiare la coerenza e la governabilità del sistema della formazione universitaria.

Il susseguirsi negli ultimi anni di interventi normativi più o meno frammentati o settoriali (ASN, pre-ruolo, etc.) non ha sinora dato risposta alla domanda sul disegno di Università che si intende perseguire per il Paese – e per quale progetto di Paese – a seguito della riforma avviata dalla l.n. 210/2010. A un dibattito sulla funzione e sull'assetto dell'Università, in corso da tempo anche negli Organi di rappresentanza, si è giustapposto l'avvicinarsi di interventi non adeguatamente integrati in una visione di sistema condivisa.

In questa fase, gli impegni che l'Italia ha assunto con il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* chiamano le diverse componenti coinvolte a contribuire, nei tempi veloci imposti dalle scadenze del PNRR, alla definizione di un progetto di Paese che innervi di contenuti il piano di spesa predisposto dall'UE per la costruzione di una Europa all'altezza delle difficoltà del futuro.

In sede europea, l'obiettivo del riallineamento della formazione universitaria alle esigenze di società europee inclusive, democratiche e aperte viene articolato in proposte che puntano alla costituzione ed al consolidamento di un'area europea dell'istruzione superiore, sempre più integrata, Flessibilità e transdisciplinarietà sono considerati strumenti da declinare dentro il quadro di riferimento che regola il mutuo riconoscimento e la riconoscibilità degli apprendimenti e delle competenze, come definito dal processo di Bologna..

In sede nazionale, la proposta ministeriale si inquadra nel disegno del PNRR (Riforma 1.5, Missione 4) che individua nella revisione della struttura delle classi di laurea, ritenuta un elemento di rigidità e di ostacolo alla transdisciplinarietà, la principale riforma per allineare il sistema italiano della formazione universitaria agli intenti formulati in sede europea.

La Consulta, nell'esprimere un apprezzamento per questi intenti, non intende sottrarsi al compito di favorire il loro perseguimento. Evidenziare le principali criticità e/o contraddizioni che la proposta ministeriale sembra contenere, suggerendo al contempo come superarle prevenendone effetti indesiderati, serve appunto allo scopo.

Da più parti è stato autorevolmente segnalato che gli strumenti indicati dalla bozza di riforma a questi fini - che si aggiungono a interventi di flessibilizzazione della struttura delle Classi di laurea già approvati e ancora in via di implementazione - da un lato determinano una definitiva trasformazione della natura dell'offerta formativa degli Atenei, che da predisposizione di "percorsi formativi" tende a divenire offerta di singoli "insegnamenti" e di singole attività didattiche diversamente componibili; dall'altro, producono una ulteriore e non governata differenziazione del sistema, con esiti presumibilmente opposti rispetto a quelli che potrebbero derivare da una effettiva autonomia attribuita alle sue componenti, chiamate ad esercitare le connesse responsabilità. La combinazione tra

individualizzazione spinta dei percorsi formativi e ulteriore differenziazione dell'offerta formativa tra le diverse sedi non può non porre in discussione la stessa tenuta del valore legale del titolo;

Ciascuno degli elementi richiamati coinvolge questioni tecniche relative all'assetto attuale e a quello prefigurato dell'offerta formativa degli Atenei Italiani. A questi aspetti è dedicata la Nota allegata. Le questioni segnalate, nel loro insieme, rendono improcrastinabile un confronto tra gli attori rilevanti del sistema, che contribuisca a rendere condiviso il mutamento e partecipi l'opinione pubblica del Paese delle scelte che si intendono fare per l'Università. È rispetto a questo scenario che può essere costruito il consenso necessario a un adeguato perseguimento degli obiettivi delineati nella proposta di riforma e nella Nota di accompagnamento ad essa.

In questa chiave le osservazioni di cui ai punti A, B e C della nota tecnica allegata aderiscono all'auspicio espresso dal Parere del CUN (Adunanza del 24/3/2022), volto a consolidare "l'innovazione dell'offerta didattica e la semplificazione dei processi di accreditamento, mantenendo la qualità e la dimensione unitaria del sistema universitario nazionale". Contribuiscono inoltre a rafforzare l'urgenza di "una più ampia ridefinizione delle discipline con un progetto coerente, organico e conciliabile con gli obiettivi e le necessità dell'offerta formativa", individuando nella "razionalizzazione, aggiornamento e revisione della classificazione dei saperi" un passaggio necessario a rendere efficace e controllato qualsiasi esito del percorso intrapreso dalla proposta di riforma.

Nota Tecnica al documento della Consulta delle Associazioni scientifiche dell'Area CUN 14

A) Sul piano strategico.

Nella proposta di riforma si osserva il persistere di:

1. una visione del mercato del lavoro e della formazione superiore che affida il loro riallineamento alla mera disponibilità di saperi “immediatamente spendibili”. Tale visione trascura da un lato le asimmetrie informative tra domanda e offerta che attualmente caratterizzano il loro rapporto, dall’altro il rapporto, fondamentale, tra saperi immediatamente spendibili, ma per tale motivo, anche tendenzialmente facilmente obsoleti e saperi strategici, che, soli, possono dare respiro e durata ai primi;
2. una concezione della flessibilità non differenziata sia rispetto alla specificità dei tre livelli formativi- di base, magistrale, dottorale- sia rispetto alle potenzialità offerte dal consolidarsi dei Master di primo e di secondo livello, nonché in relazione ai necessari equilibri tra le componenti culturali e tra le differenti aree scientifiche del sistema universitario;
3. una sottovalutazione delle forme di flessibilità e interdisciplinarietà attualmente già offerte dal sistema (D.M. n. 133 del 3.2.2021, D.M. 289 del 25.3.2021, D.M 1154 del 14.10.2021, art. 2, c.5, D.R. 22.11.21, D.D. 2711 del 22.11.21) e una sottostima degli effetti che una indifferenziata generalizzazione di quanto sin qui sperimentato può produrre in termini di consistenza formativa dei percorsi universitari;
4. una sottovalutazione delle risorse umane di docenza e di personale amministrativo, nonché degli interventi di semplificazione amministrativa e gestionale, necessari a sostenere l’adeguamento agli obiettivi di sistema, rispetto ai benchmark europei (nel rapporto studenti/docenti, nel numero di laureati, etc.), ancor prima di quanto necessario all’implementazione della nuova proposta;
5. una semplificazione della classificazione dei saperi che non tiene conto a seconda delle diverse funzioni per le quali è utilizzata (reclutamento dei docenti, formulazione dell’accreditamento e valutazione delle tabelle e dei corsi di laurea, valutazione della ricerca, etc.);
6. una svalutazione dei contenuti del valore legale del titolo di studio e del suo ruolo sistemico a fronte del rafforzamento del ruolo degli ordini professionali sui contenuti e l’organizzazione della formazione che elude la richiesta europea del superamento della struttura ordinistica.

B) Sul piano della struttura delle classi.

Gli strumenti approntati per perseguire gli obiettivi di flessibilità e interdisciplinarietà non garantiscono la possibilità di salvaguardare “*le caratterizzazioni proprie dei singoli percorsi formativi, anche in ragione del necessario ancoraggio al quadro europeo di riconoscibilità delle competenze e dei profili professionali*”, auspicato dalla stessa nota di accompagnamento. Oltre ai rilievi già espressi dal CUN, è possibile prevedere un effetto di composizione derivante dalle modifiche proposte e dagli altri strumenti di flessibilità già istituiti dai sopra citati provvedimenti:

- la diminuzione della percentuale degli insegnamenti caratterizzanti e di base sia per le Lauree sia per le Lauree Magistrali (art.10), rispetto ad una soglia già di per sé minima recentemente stabilita al 50%, unita alla generalizzazione della possibilità attuale di includervi contenuti non previsti dalle tabelle nazionali e individuati attraverso il solo riferimento ai settori concorsuali (SC); unita, peraltro, alla verifica della sostenibilità del corso basata anch’essa sui SC (aggregazioni non definite su base disciplinare ma meramente strumentali ai fini della composizione delle commissioni di concorso), inficia la “caratterizzazione propria” del percorso formativo individuato dalla Classe di Laurea, rendendo non più confrontabili corsi

della stessa Classe, a detrimento della riconoscibilità e valorizzazione del titolo, tanto a livello nazionale che europeo;

- per i corsi con “contenuti professionalizzanti”, la previsione (art. 3, *6bis*) di competenze “immediatamente spendibili” appare in ‘concorrenza’ con la specifica funzione demandata ai Master, agli ICTS e alla formazione professionale. Per le lauree abilitanti, il richiamo deve invece ancora trovare strumenti per individuare un equilibrio tra le specifiche competenze dell’Università, sinora garante dell’indipendenza della formazione da interessi esterni, e degli enti che esprimono in forma di ordine o organizzazione - ispirandosi variamente questi ultimi alla legge del 2013 sulle professioni non regolamentate - interessi di professioni specifiche;

- le “convenzioni di mobilità” tra Atenei, previste (art. *5bis*) per il riconoscimento di crediti conseguiti in sedi diverse da quelle in cui lo studente è iscritto, richiedono una puntuale considerazione che prevenga la costituzione di circuiti privilegiati tra Atenei e ulteriore segmentazione del sistema, consenta il coordinamento delle scelte delle attività didattiche con gli obiettivi formativi del corso, preveda specifiche risorse organizzative ed economiche per le funzioni gestionali che andrebbero ad aggiungersi a quelle già svolte per la mobilità internazionale;

- la determinazione dei crediti assegnati alle attività formative e agli ambiti basata sul SC (art.11 c.3 *c*)) appare contraddire quanto previsto dallo stesso articolo (*3-bis*) nella misura in cui solo nel caso in cui il SC coincida con un solo SSD omogeneo al suo interno, sarebbe possibile riferire l’inserimento di tali attività formative agli obiettivi specifici del corso, in modo coerente con le attuali configurazioni del Sistema AVA;

- l’ulteriore elemento di flessibilità introdotto attraverso la previsione del piano di studi ‘individuale’ (che incrementa i gradi di libertà nella costruzione dei percorsi, andandosi ad aggiungere ai già esistenti crediti legati alle materie opzionali e a quelli a scelta dello studente) rischia di aprire ulteriori falle nel sistema di riconoscibilità dei titoli, senza aggiungere effettiva responsabilità a coloro cui si attribuisce la soggettività di tali scelte. Occorrerebbe, invece, puntare alla strutturazione ed al coordinamento delle attività di orientamento tra scuole superiori e corsi di laurea, più di quanto la recente sperimentazione dei POT, che non ha ancora coinvolto tutte le classi di laurea di tutti gli Atenei, abbia consentito di fare;

- viene ignorato il vincolo tecnico alla flessibilità costituito dal numero di esami (espresso oggi in termini assoluti, come vincolo aggiuntivo alla contabilità dei cfu e della loro equivalenza ad ore di didattica e studio, e non come un range, ragionevolmente definito) che rende poco utilizzabile l’intercambiabilità tra corsi, laboratori ed esercitazioni di cui all’art.5 *b bis*;

- non viene offerta una soluzione al vincolo di coorte di immatricolazione per la validità di nuove offerte formative e la soppressione di offerte obsolete o rivelatesi impraticabili, che ritarda il tempestivo aggiornamento dell’offerta effettiva di 3-2 anni, soluzione ottenibile ad es. con equipollenze automatiche.

C) Sul piano dell'implementazione e del governo della didattica

Complessivamente la proposta richiede un profondo riequilibrio quantitativo e qualitativo del peso della didattica nelle attività accademiche degli Atenei, dei Dipartimenti e dei professori.

Oltre alle altre puntuali modifiche da più parti sollecitate e da noi condivise, una revisione della classificazione dei saperi appare preliminare sia in vista di una progettazione coerente delle innovazioni e della interdisciplinarietà ricercate nell'offerta didattica, sia in sede di gestione dei nuovi corsi strutturati in modo flessibile.

A tal fine, in modo coerente con il percorso intrapreso dal CUN sulla “manutenzione” degli obiettivi formativi delle Classi di laurea, occorre ripensare la classificazione dei saperi, diversificandola in relazione alle diverse funzioni cui è finalizzata. Allo stato attuale, il riferimento ai settori concorsuali appare un espediente poco funzionale rispetto agli obiettivi che la proposta di riforma si propone.

La proposta di modifica della struttura delle Classi, basata sui settori concorsuali, risulta infatti inadeguata ad un'auspicata classificazione dei saperi meno frammentata di quella basata sugli attuali SSD. I settori concorsuali risultano da aggregazioni di SSD, costruite principalmente per garantire un limitato adeguato di ordinari, finalizzate alla agibilità delle procedure dell'ASN. Non sempre rispondono dunque alle esigenze di una classificazione che deve essere invece basata su affinità contenutistico-disciplinari e fungibilità di competenze, sia rispetto all'attività di ricerca, sia, ancor più, rispetto alle necessità della formazione.

L'effetto ipotizzabile è la caduta di ogni criterio di controllo del “fabbisogno di docenza” in relazione all'offerta didattica e agli obiettivi formativi dichiarati, col rischio di contenuti didattici più legati alle specifiche competenze dei docenti che non alle necessità del percorso formativo. Svincolata la progettazione e la sostenibilità dei CdS da un riferimento di contenuto (presidiato oggi dai SSD, sia pure con i loro limiti) la credibilità dei titoli conferiti dal corso, rispetto agli studenti, alle famiglie, al mercato ed alle istituzioni andrebbe agganciata allora a un nuovo criterio – da ricercarsi, piuttosto, in nuove forme standardizzate di costruzione della corrispondenza tra obiettivi formativi e contenuti degli insegnamenti (e competenze per professarli).

Appare necessario, pertanto, procedere con una diversificazione della classificazione dei saperi che sia finalizzata agli usi che se ne intendono fare. La semplificazione della classificazione attuale va accompagnata da una sua flessibile articolazione che risponda ai diversi usi e obiettivi istituzionali: ASN, reclutamento e avanzamento nelle posizioni in ruolo, valutazione ex ante ed ex post della ricerca.

Ponendo a frutto il lavoro che da anni conduce sul tema il CUN, è possibile giungere ad un sistema di classificazione modulare che risponda alle esigenze di *flessibilità*, necessaria alle esigenze di apertura a nuovi ambiti di conoscenza, e di *riconoscibilità* delle competenze disciplinari, in relazione alle specifiche prospettive di indagine che li caratterizzano.

Coniugare semplificazione, diversificazione funzionale (dove serve, in relazione ai diversi obiettivi) e flessibilità (dove diventa valore aggiunto), senza perdere in universalismo, significa ottenere un sistema classificatorio facilmente adattabile ai diversi obiettivi e applicabile ai singoli profili individuali dei docenti (per la competente valutazione ex ante ed ex post di progetti di ricerca anche di natura interdisciplinare, di pubblicazioni sottoposte a VQR, di peer review).

L'innovazione e la flessibilità della didattica richiedono che gli Atenei, i Dipartimenti e i Corsi di Studio possano reclutare personale docente e ricercatori integrando e, al tempo stesso articolando, in

maniera specifica e relativamente autonoma tra loro, esigenze delle strutture didattiche (CdS) e delle strutture di ricerca (Dipartimenti).

In questa chiave, all'interno vuoi dei settori concorsuali (ove questi risultino contenutisticamente adeguati) vuoi degli attuali (o riorganizzati) macrosettori, andrebbero individuati: a) *profili standard* definiti in sede CUN, attraverso una manutenzione delle attuali declaratorie di settore scientifico-disciplinare, riformulate in una prospettiva teoretico-metodologica potenzialmente capace di includere sviluppi e contenuti futuri, eventualmente riarticolate aggregando o aggiungendo specifici profili; b) una *riaggregazione* di tali profili in un numero più ristretto di categorie, eventualmente a loro volta riconducibili a *settori concorsuali*; c) una o più parole *chiave definite* in sede CUN da una nomenclatura riferita a oggetti e contenuti specifici, rivedibile su base quinquennale ed orientata alla classificazione ERC.

Con una modifica dell'art. art.18 c.1 l.240/2010, negli ordinamenti dei Corsi di laurea dovrebbe prevedersi il riferimento ai diversi profili necessari ad assicurare coerenza rispetto agli obiettivi formativi del Corso stesso e competenze adeguate nella copertura degli insegnamenti.

Addì, 11 Maggio 2022